



TEORIA E STORIA DEL DIRITTO PRIVATO

RIVISTA INTERNAZIONALE ONLINE - PEER REVIEWED JOURNAL
ISSN: 2036-2528

Francesco Fasolino

**La *petitio* di beni fiscali nella legislazione
di Teodosio II e Valentiniano III
Numero IX Anno 2016**

www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com

Proprietario e Direttore responsabile
Laura Solidoro

Comitato Scientifico

A. Amendola (Univ. Salerno), E. Autorino (Univ. Salerno), J.P. Coriat (Univ. Paris II), J.J. de Los Mozos (Univ. Valladolid), L. Garofalo (Univ. Padova), P. Giunti (Univ. Firenze), L. Loschiavo (Univ. Teramo), A. Petrucci (Univ. Pisa), P. Pichonnaz (Univ. Fribourg), J.M. Rainer (Univ. Salzburg), S. Randazzo (Univ. LUM Bari), L. Solidoro (Univ. Salerno), J.F. Stagl (Univ. de Chile), E. Stolfi (Univ. Siena), V. Zambrano (Univ. Salerno).

Redattori

A. Bottiglieri (Univ. Salerno), P. Capone (Univ. Napoli Federico II), S. Cherti (Univ. Cassino), C. Corbo (Univ. Napoli Federico II), N. Donadio (Univ. Milano), M. d'Orta (Univ. Salerno), F. Fasolino (Univ. Salerno), L. Gutiérrez Massón (Univ. Complutense de Madrid), L. Monaco (Seconda Univ. Napoli), M. Scognamiglio (Univ. Salerno), A. Trisciuglio (Univ. Torino)

Sede della Redazione della rivista:

Prof. Laura Solidoro
Via R. Morghen, 181
80129 Napoli, Italia
Tel. +39 333 4846311

Con il patrocinio di:



Ordine degli Avvocati di Salerno



Dipartimento di Scienze Giuridiche
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno

Aut. Tr. Napoli n. 78 del 03.10.2007

Provider

Aruba S.p.A.

Piazza Garibaldi, 8

52010 Soci AR

Iscr. Cam. Comm. N° 04552920482 – P.I. 01573850616 – C.F. 04552920482

Come Collaborare

I contributi, conformi ai criteri di citazione indicati sul sito web della rivista, non superiori ai 98.000 caratteri, dovranno essere inviati all'indirizzo di posta elettronica della Redazione con l'indicazione della qualifica, della città e della nazione di residenza degli Autori (sede universitaria o Foro di appartenenza o Distretto notarile) e, se si desidera, dell'indirizzo di posta elettronica (che verrà pubblicato in calce al contributo). Gli autori sono invitati a inviare alla Rivista, insieme con il testo da pubblicare, due 'abstract', di cui uno in lingua diversa da quella del contributo, e 'parole chiave' nelle due lingue.

'Teoria e storia del diritto privato' subordina la pubblicazione dei contributi che pervengono alla Redazione alla sola approvazione da parte del Comitato scientifico, che si riserva di escludere dalla pubblicazione gli articoli che non risulteranno in linea con il programma scientifico della Rivista. Tuttavia, in considerazione dei nuovi parametri introdotti dalle Sedi universitarie per la valutazione dei lavori scientifici e per l'accreditamento, se l'Autore ne fa richiesta, ciascun saggio pervenuto alla Rivista può essere valutato da due Referees. I Referees sono Colleghi cui la Direzione e il Comitato scientifico della Rivista - in attenta considerazione sia del settore scientifico-disciplinare cui risulta riferibile il saggio da valutare, sia della professione dell'Autore - chiedono di effettuare un processo di valutazione anonimo, inviando con e-mail l'articolo, privo del nome dell'Autore e di tutti i riferimenti alla sua identità (si invitano perciò gli Autori interessati alla valutazione dei Referees a far pervenire alla Redazione due files del saggio, di cui uno risulta privo di ogni riferimento alla propria identità). Nella fase della valutazione, pertanto, i Referees non conoscono l'identità dell'Autore e, a sua volta, l'Autore non conosce l'identità dei Referees che valutano il suo contributo (c.d. doppio cieco, double blind). Tuttavia, per la trasparenza del procedimento, nell'anno successivo alla pubblicazione on line del saggio, la Rivista comunica mediante pubblicazione l'identità dei Referees. La Direzione della Rivista riceve da ciascun Referee una relazione (report), che viene inviata con e-mail all'altro Referee e all'Autore. Dopo aver esaminato le due relazioni dei Referees, il Direttore responsabile e il Comitato scientifico decidono se pubblicare il saggio, o respingerlo, o richiederne una revisione (in tale ultimo caso la nuova versione viene inviata ai Referees per un secondo giudizio). Ai fini della pubblicazione, il giudizio dei Referees non è vincolante, perché la Direzione e il Comitato scientifico decidono in ultima istanza se pubblicare l'articolo o rifiutarlo, soprattutto qualora si verifichi una divergenza di opinione tra i Referees. Il report dei Referees consiste in un commento, schematico o in forma discorsiva, composto di due parti. Nella prima parte si espone un giudizio sui seguenti punti: 1) Attinenza del tema trattato alle finalità della Rivista; 2) Originalità o rilevanza della trattazione, 3) Correttezza del metodo e coerenza delle argomentazioni; 4) Attenzione critica per la letteratura sul tema trattato; 5) Livello di comprensibilità da parte dei lettori della Rivista (accademici e professionisti). Nella seconda parte del report, il Referee giudica il lavoro come: a) pubblicabile, oppure b) non pubblicabile, oppure c) pubblicabile con modifiche (specificandole).

Sarà cura della Redazione della Rivista comunicare all'indirizzo di posta elettronica degli Autori l'accettazione del contributo e la data di pubblicazione dello stesso.

'Teoria e storia del diritto privato' è una rivista a formazione progressiva: i contributi, pertanto, previa approvazione del Comitato scientifico, verranno inseriti nel sito in corso d'anno, circa 60 gg. dopo l'arrivo in Redazione.

LA *PETITIO* DI BENI FISCALI NELLA LEGISLAZIONE DI TEODOSIO II E VALENTINIANO III*

SOMMARIO: 1. La *petitio* fiscale tra IV e V secolo: caratteristiche e problemi – 2. I rapporti tra *petitio* e *delatio* – 3. Il procedimento petitorio – 4. Ragioni a fondamento dell'accoglimento della *petitio* – 5. Aspetti della disciplina della *petitio* nel V sec. d.C. – 6. Nov. Th. 17.2: l'abolizione di una procedura da estirpare

1. La '*petitio*' fiscale tra IV e V secolo: caratteristiche e problemi

Il fenomeno giuridico conosciuto con la denominazione di *petitio* di beni fiscali riveste una significativa rilevanza nell'ambito della politica fiscale e, più in generale, finanziaria tardoimperiale.

Sorto in epoca costantiniana, esso si inserisce nel quadro dei nuovi indirizzi della legislazione concernente la finanza pubblica che riflettono un nuovo assetto istituzionale ed economico della società romana¹.

* È il testo, ampliato ed arricchito delle note, della relazione da me presentata all'VIII Convegno Internazionale Ravenna Capitale sul tema '*Dopo il Teodosiano. Il diritto pubblico in Occidente nei secoli V-VIII*', tenutosi a Ravenna il 21 e 22 ottobre 2016, e destinato ai relativi Atti.

¹ Cfr. J.M. CARRIÉ, *Le riforme economiche da Aureliano a Costantino*, in *Storia di Roma*, 3. *L'età tardoantica*. 1. *Crisi e trasformazione*, Torino,

Benché essa sia stata oggetto, nel tempo, di alcuni significativi studi², restano tuttora aperte una serie di problematiche, a partire da quella relativa al suo corretto inquadramento giuridico, in specie per quanto riguarda la natura, sostanziale o processuale, dell'istituto.

Se, infatti, con tutta evidenza, il termine *petitio* è etimologicamente collegato a *petere* nel significato di «chiedere»³ che il verbo assume nel linguaggio comune, in un ambito più strettamente tecnico-giuridico⁴ esso presenta due valenze: una più specificamente processuale, nel senso di *actio*, e più specificamente di *actio in rem*, ed uno più generico, usato nell'ambito della cancelleria tardoimperiale, nel senso di richiesta rivolta all'imperatore o a un suo funzionario di grado elevato.

Nell'accezione specifica di *petitio* fiscale sono contestualmente presenti entrambi i significati: si tratta, infatti, di un'istanza rivolta agli uffici del fisco ma si indica anche un'attività processuale (eventuale).

1993, 306 ss.; T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Nuovi indirizzi di politica fiscale nella legislazione di Costantino*, in *Società romana e impero tardoantico*, 1, a cura di A. Giardina, Roma-Bari, 1986; F. MERCOGLIANO, *Die 'petitores' in der Fiskalgesetzgebung*, in *ZSS*, 111, 1994, 449 ss., e ID., *La 'petitio' fiscale nell'organizzazione finanziaria da Costantino a Teodosio II*, in *AARC*, 12, 1998, 405 ss.

² Nessuno dei quali però, fatta eccezione per i saggi di F. MERCOGLIANO citati nella nota precedente, *ex professo* dedicati a questo argomento specifico.

³ Cfr. A. ERNOUT - A. MEILLET, voce 'Peto', in *Dictionnaire etymologique de la langue latine*, 4, Paris, 1985, 503.

⁴ Cfr. A. BERGER, *Encyclopedic Dictionary of Roman Law*, Philadelphia, 1953, 629.

In termini generali, infatti, la *petitio* è una procedura mediante la quale dei privati cittadini richiedono, al sussistere di determinate condizioni, l'assegnazione in proprio favore, a titolo oneroso o gratuito, di beni rientranti tra i *bona vacantia* e *caduca*⁵ attribuiti all'*aerarium* (e poi al *fiscus*) in base alla

⁵ Per l'analisi della nozione di *bona caduca* e *vacantia* v. L. MITTEIS, *Römisches Privatrecht bis auf die Zeit Diokletians*, 1, Leipzig, 1908, 353, nt. 10; E. WEISS, *Die erbrechtliche Stellung des römischen Staatsschatzes und der Gnomon des Idios Logos*, in *ZSS*, 53, 1933, 256 ss.; E. NARDI, *I casi di indegnità nel diritto successorio romano*, Milano, 1937, 63 ss. e 287 ss.; S. SOLAZZI, *Attorno ai 'caduca'*, Napoli, 1942, ora in *Scritti di diritto romano*, IV, 265; W. ERDMANN, voce 'Bona vacantia', in *RE*, 2, 7, Stuttgart, 1948, 2026 s.; S. VON BOLLA, *Zum Römischen Heimfallsrecht*, in *ZSS*, 9, 1939, 546 ss.; L. BOVE, voce 'Caduca', in *Noviss. dig. it.*, 2, Milano, 1958, 661; F. MILLAR, *The 'fiscus' in the first two centuries*, in *JRS*, 53, 1963, 34 ss.; R. ASTOLFI, *I beni vacanti e la legislazione caducaria*, in *BIDR*, 68, 1965, 323 ss.; ID., *La 'lex Iulia et Papia'*⁴, Padova, 1996, 215 ss. (con ampia bibliografia); M. KASER, *Das römische Privatrecht*, I, München, 1921, 585 s., 702 s., 724 ss., e II, 510 nt. 97, 533 s.; P. VOCI, *Diritto ereditario romano*, I, Milano, 1956, 430 ss. e 456 ss.; G. BOULVERT, *Tacite et le 'fiscus'*, in *RHD*, 48, 1970, 434 ss.; G. PROVERA, *La 'vindictio caducorum'*. *Contributo allo studio del processo fiscale romano*, Torino, 1964, 180 ss.; T. SPAGNUOLO VIGORITA, 'Bona caduca' e giurisdizione procuratoria agli inizi del terzo secolo d.C., in *Labeo*, 24, 1978, 141 ss.; ID., 'Secta temporum meorum'. *Rinnovamento politico e legislazione fiscale agli inizi del principato di Gordiano III*, Palermo, 1978; ID., 'Exsecranda pernicies'. *Delatori e fisco nell'età di Costantino*, Napoli, 1984, 128 ss. I *caduca*, secondo la dottrina dominante, sono stati attribuiti al fisco già sotto Adriano (in proposito R. ORESTANO, *Il problema delle persone giuridiche in diritto romano*, Torino, 1968, 238 ss.), mentre solo

legislazione augustea, ovvero tra i *bona damnatorum*⁶ e, probabilmente, anche tra i *bona ereptoria*⁷.

Una questione tuttora insoluta è quella relativa alla possibilità di includere tra gli oggetti della *petitio* fiscale soltanto beni già incamerati dal fisco o piuttosto anche beni che a questo sarebbero spettati in base alle norme vigenti, ma di fatto ancora non confluiti nel suo patrimonio.

La più risalente disciplina della *petitio* è contenuta in una costituzione dell'imperatore Costantino dell'anno 333; la procedura restò operativa per poco più di un secolo e precisamente fino all'epoca di Teodosio II, il quale espressamente la abolì nel 444.

nell'età severiana si sarebbe concluso il processo di assegnazione degli stessi al fisco. A tale proposito, M. DE DOMINICIS, *In tema di giurisdizione fiscale nelle provincie senatorie*, ora in *Scritti Romanistici*, Padova, 1970, 135 ss., attribuisce, invece, il passaggio dei *caduca* al fisco ad un'epoca precedente a quella dei Severi.

⁶ Sulla confisca dei *bona damnatorum* v. M. HUMBERT, voce 'Bona damnatorum', in *DS*, I, 1, 1873, 724 s.; ID., voce 'Confiscatio', in *DS*, I, 2, 1887, 1440 ss; E. DE RUGGIERO, voce 'Bona damnatorum', in *DE*, I, 1895, 1010 s.; M. FUHRMANN, voce 'Publicatio bonorum', in *RE*, 23, 2, 1959, 2498; W. WALDESTEIN, voce 'Bona damnatorum', in *RE*, 10, 1965, 107 ss.; U. BRASIELLO, voce 'Publicatio bonorum', in *Noviss. dig. it.*, 14, Milano, 1967, 585; P. VOCI, *Il diritto ereditario romano nell'età del tardo impero. Il IV secolo* (prima parte), in *Iura*, 29, 1978, 17 ss.; ID., *Il diritto ereditario romano nell'età del tardo impero. Il V secolo* (seconda parte), in *SDHI*, 48, 1982, 1 ss.

⁷ Tali beni, pur essendo attribuiti anch'essi all'*aerarium*, non sono tuttavia ricordati nelle fonti come oggetto di *petitio*. Sui *bona ereptoria* v. da ultimo R. ASTOLFI, *La 'Lex Iulia et Papia'*, cit., 236 e letteratura ivi richiamata.

La rilevanza e la diffusione della *petitio* tra IV e V secolo sono testimoniate dal fatto che nel Codice Teodosiano risultano ad essa dedicati espressamente ben 34 costituzioni, raggruppate in quattro titoli del libro decimo: 10.10 *de petitionibus et ultro datis et delatoris*, 10.12 *si vagum petatur mancipium*, 10.13 *de petitoribus et desistentibus*, 10.14 *si petitionis socius herede defecerit*, nei quali viene disciplinato minuziosamente il fenomeno, tracciando un quadro normativo complesso e articolato. Nel *Codex* giustiniano si conserva, invece, solo la novella del 444 di Teodosio II nella quale se ne decreta la soppressione (Nov. Th. 17.2=C. 10.10.12).

2. I rapporti tra 'petitio' e 'delatio'

Indubbiamente, le vicende della *petitio* di beni fiscali appaiono intrecciate con quelle della delazione fiscale. Il fatto che le prime tracce della *petitio* risalgano all'età costantiniana, proprio in concomitanza con la scomparsa della delazione fiscale⁸, non appare tuttavia di per sé solo sufficiente a ritenere che vi sia stata quasi una sorta di passaggio dall'una all'altra: così ragionando, si corre il rischio, infatti, di un possibile fraintendimento del ruolo del *petitor* rispetto a quello del *delator*.

Le intrinseche diversità, di struttura e di finalità, tra le due procedure si colgono facilmente anche in riferimento al

⁸ Come è stato sottolineato da F. MERCOGLIANO, *La 'petitio'*, cit., 405 ss.

quadro economico dell'epoca. Da tempo, con l'esautoramento dell'*aerarium*, il *fiscus*, ormai divenuto l'unico apparato amministrativo finanziario dell'impero⁹, si avvale di un vasto e strutturato apparato burocratico¹⁰ e gode di una posizione speciale nei rapporti con i privati che si riflette in più aspetti, tanto sul piano sostanziale quanto sul piano processuale (i cd. *privilegia fisci*)¹¹.

La necessità di gestire un patrimonio sterminato comportava in concreto una serie di problemi, scaturenti tanto dalle difficoltà connesse all'esazione dei tributi¹²

⁹ F. SCHULTZ, *Storia della giurisprudenza romana*, trad. it. a cura di G. Nocera, Firenze, 1968, 567, nt. 1.

¹⁰ V. sul punto R. ORESTANO, *Il problema*, cit., 232 ss., 255. Sulla natura giuridica e lo sviluppo storico del concetto unitario di *fiscus* si rinvia, per un primo approfondimento, a M. ROSTOVZEV, voce 'Fiscus', in *RE*, VI, 2, Stuttgart, 1909, 2385 ss.; ID., voce 'Fiscus', in *DE*, III, Roma, 1922, 96 ss.; S. VON BOLLA, *Die Entwicklung des 'Fiscus' zum Privatrechtssubjekt*, Prag, 1938; H. LAST, *The 'Fiscus': a Note*, in *JRS*, 34, 1944, 51 ss.; A. GARRETTI, 'Aerarium' e 'fiscus' sotto Augusto. *Storia di una questione in parte di nomi*, in *Athenaeum*, 41, 1953, 298 ss.; J. KARAYANNOPOULOS, *Das Finanzwesen des frühbyzantinischen Staates*, München, 1958; F. MILLAR, *The 'Fiscus' in the first two centuries*, in *JRS*, 53, 1963, 29 ss.; G. BOULVERT, 'Aerarium' dans les constitutions impériales, in *Labeo*, 22, 1976, 151 ss.

¹¹ R. ORESTANO, *Il problema*, cit., 258 ss.

¹² Sulla numerosa serie di tributi allora esistenti cfr., tra gli studi più significativi: S.J. DE LAET, 'Portorium'. *Etude sur l'organisation douanière chez les Romains, surtout à l'époque du Haut Empire*, Brugge, 1949; J. KARAYANNOPOULOS, *Das Finanzwesen*, cit.; A. CERATI, *Caractère annonaire et assiette de l'impôt foncier au Bas Empire*, Paris, 1975; F. DE MARTINO, *Storia economica di Roma antica*, II, Firenze,

quanto, soprattutto, alle crescenti difficoltà nel provvedere a una gestione economica efficiente di possedimenti, specie fondiari, sempre più vasti.

La crescente acquisizione di patrimonio in favore del fisco era stata determinata, evidentemente, anche dal fenomeno della *delatio* che, come è noto¹³, trae la sua origine dalla *vindicatio caducorum* che già la *lex Papia Poppea* aveva disciplinato, consentendo a privati cittadini di agire in giudizio, *nomine populi*, per far valere i diritti dell'*aerarium* (più tardi del *fiscus*) su determinate categorie di beni.

Nel tempo non solo cambiano i diritti dei delatori e si ampliano le categorie dei beni che debbono essere

1979; A. CHASTAGNOL, *Problèmes fiscaux au Bas Empire*, in *Points de vue sur la fiscalité antique*, Paris, 1979, 127 ss.; M.R. CIMMA, *Ricerche sulle società dei 'publicani'*, Milano, 1981, 431 ss.; G. GERA - S. GIGLIO, *La tassazione dei senatori nel tardo impero romano*, Roma, 1984; ID., *Il tardo impero d'occidente e il senato. Privilegi fiscali, patrocinio, giurisdizione penale*, Napoli, 1990; A. GIARDINA, *L'impero e il tributo. Gli 'ermeneumata' di Sponheim e altri testi*, in *Rivista di filologia e di istruzione classica*, 1987, 307 ss. Per ulteriori indicazioni bibliografiche, v. T. SPAGNUOLO VIGORITA - F. MERCOGLIANO, voce 'Tribut?', in *Enc. dir.*, 45, Milano, 1992, 101 ss.

¹³ In generale sulla *delatio* fiscale: S. SOLAZZI, *La punibilità della 'delatio' fiscale*, in *BIDR*, 49-50, 1947, 338 ss.; G. PROVERA, *La 'vindicatio'*, cit., 107 ss.; T. SPAGNUOLO VIGORITA, 'Prohibitae delationes'. *Il divieto di delazione fiscale nel Panegirico del 313*, in *Studi tardoantichi*, III, Messina, 1987, 337 ss.; ID., 'Exsecranda pernicies', cit.; S. PULIATTI, *Il 'de iure fisci' di Callistrato e il processo fiscale in età severiana*, Milano, 1992, 259 ss.; Y. RIVIERE, *Les délateurs sous l'empire romain*, Rome, 2002, 27 ss., 101 ss.

incamerati dal fisco, ma la *delatio* viene presto a configurarsi come uno strumento dagli effetti perversi che consente acquisizioni ingiuste e ingiustificate di beni di privati cittadini, provocando la rovina di molte *familiae* romane, tanto che l'imperatore Costantino sarà costretto a bollarla come *exsecranda pernicies* ed a decretarne espressamente l'abolizione, contestualmente incoraggiando la *petitio*.

La differenza tra *delatio* e *petitio* si coglie, tuttavia, maggiormente quanto ai relativi effetti: in linea generale, infatti, può dirsi che la *delatio* (a parte ovviamente i vantaggi economici per i delatori) è diretta a realizzare uno spostamento di beni dai privati al fisco; con la *petitio*, al contrario, vi è, appunto, una richiesta di assegnazione di beni fiscali presentata agli uffici palatini da un privato cittadino, detto *petitor*.

Normalmente si apriva un'inchiesta, condotta dal *rationalis*, in merito al ricorrere dei presupposti per la devoluzione al fisco. Andava, infatti, acclarato che si trattasse effettivamente di *bona caduca* o *vacantia* o *damnatorum*, e solo in caso positivo si procedeva alla relativa assegnazione ai richiedenti, che poteva avvenire a titolo oneroso, dando luogo a vere e proprie vendite di beni, ma anche a titolo gratuito, mediante atti di liberalità imperiale.

Con la *petitio*, dunque, si verifica il fenomeno opposto a quello che si realizza mediante la *delatio*: beni che spetterebbero al fisco vengono dati, a prescindere da quanto di essi si ritenga di trattenere, a privati cittadini, dietro loro richiesta. Ove la cessione dei beni avvenga a titolo oneroso, la ricaduta per il fisco è sicuramente migliore dello stesso incameramento, trattandosi di un guadagno diretto ed

immediato; ma anche la cessione a titolo gratuito presenta i suoi lati favorevoli, giacché, come le fonti stesse mettono in luce, ne deriva comunque un vantaggio per il fisco, sia pure mediato, in quanto esso si libera in tal modo di possedimenti che, da un lato, non era in grado di gestire e che, dall'altro, avrebbero garantito, una volta che fossero stati resi produttivi dai privati o comunque messi nelle loro mani, un gettito tributario.

Attraverso la *petitio* si attua, in definitiva, una vera e propria redistribuzione di ricchezza immobiliare mediante un meccanismo, alquanto complesso, di sottrazione dei beni ad alcuni e di cessione dei medesimi beni ad altri che si prestava a fungere da ricompensa, per il sostegno ricevuto e i servizi resi, a quanti fossero in un particolare rapporto con l'imperatore: ad approfittare della nuova politica di munificenza imperiale sono, infatti, per lo più le grandi famiglie dell'aristocrazia senatoria¹⁴ ma anche quanti hanno ben meritato agli occhi dell'imperatore operando nell'ambito del vasto apparato della burocrazia imperiale

Nonostante le osservazioni appena rassegnate, nella ricostruzione comunemente fatta dalla dottrina si tende piuttosto a individuare quasi una linea di continuità fra *delatio* e *petitio*. Secondo alcuni autori¹⁵, infatti, la *vindicatio* di beni

¹⁴ Sul punto cfr. P. MCMULLEN, *Two notes on imperial properties*, in *Athenaeum*, 1976, 20 ss.; S. RODA, *Nobiltà burocratica, aristocrazia senatoria, nobiltà provinciali*, in *Storia di Roma*, 3, 1, Torino, 1993, 643 ss.; T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Nuovi indirizzi*, cit., 80.

¹⁵ G. PROVERA, *La 'vindicatio'*, cit., 182 ss.; H. WIELING, *Constantinische Schenkungen*, in *AACR*, 9, Napoli, 1989, 267 ss.; F. MERCOGLIANO, *La 'petitio'*, cit., 412.

spettanti al fisco, nata come azione a legittimazione generale, e dunque esperibile da *quivis de populo*, cesserebbe di essere tale per divenire un'azione proponibile dall'*advocatus fisci* e dal *petitor* in quanto richiedente l'assegnazione di beni fiscali; quest'ultimo, dunque, proprio a seguito del divieto costantiniano di delazione fiscale avrebbe assunto il ruolo che era stato a suo tempo del *delator*.

In estrema sintesi, la fattispecie petitoria si articolerebbe, secondo questa linea di pensiero, in un meccanismo assai simile alla delazione fiscale e, analogamente a questa, la *petitio* costituirebbe la denuncia di una situazione «profittevole per il fisco di cui questi può non essere a conoscenza»¹⁶; il *petitor* segnalerebbe al fisco l'esistenza di determinati beni, indicandoli come *vacantia* o *caduca* o *damnatorum*, e contestualmente ne richiederebbe l'assegnazione (gratuita o onerosa, di tutti o di una parte soltanto), rendendosi egli stesso promotore della rivendica fiscale (*vindicatio*) affinché siano accertati e dichiarati i diritti del fisco su di essi. Una volta conclusa l'inchiesta del *rationalis* competente per territorio, ove fosse stata accertata l'appartenenza al fisco, l'imperatore avrebbe poi assegnato al *petitor*, mediante *rescriptum* o *adnotatio*, i beni da lui richiesti.

Una serie di disposizioni imperiali, raccolte nel Teodosiano anche al di fuori dei titoli espressamente dedicati alla *petitio*, regolano poi i conflitti di natura processuale che potevano insorgere fra *petitores*, acquirenti o donatari di beni ritenuti fiscali e *possessores* dei medesimi beni che eventualmente ne contestino tale natura. Proprio su tali fonti

¹⁶ Così F. MERCOGLIANO, *La 'petitio'*, cit., 411.

fa leva l'opinione tradizionale¹⁷ per sostenere il ruolo del *petitor* come attore di una azione di rivendica di beni spettanti al fisco contro eventuali *possessores*, alla stregua insomma di una *vindicatio caducorum*, nella quale però la legittimazione processuale spetterebbe, anziché al *delator*, al *petitor*, il quale agirebbe anch'egli *nomine fisci*.

Si giunge così a identificare questi ultimi due soggetti¹⁸, entrambi promotori di rivendica fiscale, i quali differirebbero soltanto sotto il profilo della 'ricompensa' prevista: per il *delator*, un *praemium* di entità variabile nel tempo, ma mai superiore alla metà dei beni; per il *petitor*, l'assegnazione dei beni rivendicati, in via gratuita o onerosa.

La tesi tradizionale, secondo cui la *petitio* sarebbe un'azione a legittimazione generale, esperibile da chiunque, senza che il ruolo di parte processuale del privato implichi in alcun modo la titolarità di un diritto sostanziale fatto valere mediante il processo, non è esente tuttavia da profili di criticità.

Ed invero, rispetto ad un privato cittadino qualunque, legittimato a intentare l'azione di rivendica per il fisco a prescindere da una propria specifica posizione in relazione ai beni oggetto dell'azione medesima, il *petitor* si trova comunque in una posizione assai più connotata: l'*iter* processuale che viene eventualmente avviato, in ogni caso, è direttamente connesso ad una richiesta di assegnazione di

¹⁷ G. PROVERA, *La 'vindicatio'*, cit., 182 ss.; F. MERCOGLIANO, *La 'petitio'*, cit., 411.

¹⁸ Entrambi, come è stato scritto «collaboratori onesti e leali degli organi dello stato»: cfr. G. PROVERA, *La 'vindicatio'*, cit., 197 s.

determinati beni e dunque alla volontà di ottenerli per se medesimo, sia pure a titolo oneroso.

Inoltre, la predetta ricostruzione non si concilia con l'esistenza del *rescriptum* o dell'*adnotatio* proveniente da parte dell'imperatore. Il ruolo di questo provvedimento imperiale, e in particolare la sua collocazione temporale nell'ambito della procedura di assegnazione dei beni, vengono infatti a incidere sul valore dell'azione intrapresa. Se, invero, la fattispecie petitoria presuppone un'assegnazione imperiale compiuta mediante un rescritto che attribuisce, magari in via provvisoria, la titolarità di un diritto sostanziale, l'azione intrapresa dal *petitor* non sarebbe altro che una normale *rei vindicatio*, effettuata sulla base di una *cognitio extra ordinem* in sede di giurisdizione civile. Proprio questa considerazione induce, invero, i fautori dell'opinione tradizionale a spostare il momento del rilascio del rescritto successivamente alla proposizione dell'azione da parte del *petitor*, il quale agirebbe come *quivis de populo*, e ad ammetterne così la rilevanza solo ai fini di proposizione della domanda di *traditio* presentata al *rationalis*.

Dalla lettura delle fonti, tuttavia, appare maggiormente plausibile una diversa ricostruzione: esse, invero, ribadendo ripetutamente la necessità di allegare il rescritto agli atti processuali (*allegatio rescripti*), ne danno per scontata l'esistenza già prima che venga intrapresa l'azione: se, infatti, il rilascio del provvedimento imperiale deve essere già avvenuto prima che si possa avviare l'azione processuale relativa ai beni in questione, il *petitor* risulta allora già formalmente titolare di essi al momento della proposizione dell'azione.

Peraltro, la netta distanza fra la posizione del *delator* e quella del *petitor* emerge anche laddove si consideri che nel caso della *petitio* il processo è soltanto eventuale. A differenza infatti di quanto accade per il *delator*, che necessariamente deve intraprendere il processo per la rivendica al fisco dei *bona*, l'azione processuale del *petitor* non è di per sé necessaria ma risulta subordinata all'eventuale esistenza in concreto di terzi *possessores* che reclamino dei diritti sui beni assegnati; ove ciò non si verifichi, il *petitor* verrà immesso nel possesso dei beni senza che debba in alcun modo ricorrere allo strumento processuale per far valere la propria situazione di titolare, in quanto egli già risulta assegnatario, a titolo gratuito o oneroso, per espressa volontà imperiale.

Come è evidente, la ricostruzione varia molto a seconda del ruolo che si ritenga di attribuire al *rescriptum* imperiale: 'di favore' o 'processuale' che lo si voglia ritenere, esso costituisce, infatti, uno dei presupposti per il corretto esperimento dell'azione.

Ai fini della qualificazione giuridica dell'azione petitoria appare determinante allora considerare il momento di rilascio del provvedimento imperiale e i rapporti di esso con l'azione intrapresa dal privato; in particolare, quanto alla legittimazione processuale del *petitor*, diventa scriminante verificare se egli può intraprendere l'azione come un qualunque cittadino, senza essere titolare di un diritto sostanziale, in quanto agisce in favore del fisco ovvero se, al contrario, egli sia legittimato in virtù della sua specifica posizione di assegnatario, ottenuta in base a un provvedimento imperiale, che rivendica, o difende, come propri i beni assegnati nei confronti di terzi possessori.

In questa prospettiva d'indagine, alla questione della natura giuridica dell'azione intrapresa dal *petitor* finisce con il connettersi strettamente la trasformazione della *vindicatio* da azione popolare ad azione d'ufficio, esperibile dall'*advocatus fisci*.

Le origini della figura e le funzioni dell'*advocatus fisci*, come è noto, sono molto discusse, dubitandosi sia della effettiva natura giuridica della sua azione, se trattasi cioè di rappresentanza processuale o di mera assistenza tecnica, sia della obbligatorietà della sua presenza nei processi fiscali. Per lo più si ritiene che, quantomeno alle soglie dell'età costantiniana, questi fosse il solo a poter esperire la *vindicatio caducorum*¹⁹, il che complica ulteriormente la questione relativa alla possibilità di esperimento anche da parte del *petitor*: anche laddove si accetti, l'idea di una 'doppia legittimazione', tanto del *petitor* quanto dell'*advocatus fisci*, rimangono comunque irrisolti alcuni interrogativi di fondo sui rapporti tra le due figure considerato che in non poche delle fonti si rileva la contestuale presenza di entrambi²⁰.

Restano, infine, ancora da chiarire i rapporti fra *delator* e *petitor* nell'ambito dell'azione processuale da questi intrapresa nonché le eventuali responsabilità gravanti sull'uno e sull'altro, così da poter meglio distinguere le due figure.

¹⁹ In tal senso, sulla scorta di CTh. 10.10.1, CTh. 10.10.2, CTh. 10.10.3, G. PROVERA, *La 'vindicatio'*, cit., 168 ss. e T. SPAGNUOLO VIGORITA, *'Secta temporum meorum'*, cit., 40 ss.

²⁰ Cfr., tra le altre, la *Relatio* 41 di Simmaco.

Con il divieto di delazione posto da Costantino, infatti, non svanisce contestualmente la figura del *delator*, la quale anzi permane, sia pure con nuove funzioni, nonostante la successiva normazione imperiale continui a deprecarla tanto da giungere a definirla *exsecrabilis*. Non più promotore di rivendica fiscale, il *delator*, secondo alcuni²¹, diviene piuttosto l'informatore dei *petitores* e dell'*advocatus fisci*: obbligato a presentarsi in giudizio, ma chiamato ad *instruere* le *actiones* dei *petitores*, rappresentati come beneficiari delle liberalità imperiali²², egli è sottoposto a vere e proprie sanzioni volte a garantire la veridicità di quanto da lui affermato²³.

3. Il procedimento petitorio

Le fonti in tema di *petitio* non affrontano *ex professo* le modalità nelle quali si svolgeva concretamente il procedimento per la richiesta di assegnazione di beni fiscali.

Sulla base dei pochi spunti che emergono da qualche testimonianza si può affermare che il procedimento petitorio si articolava secondo un *iter* predefinito che il privato *petitor* doveva percorrere al fine di raggiungere il risultato perseguito, vale a dire ottenere, a titolo gratuito o anche a titolo oneroso, l'assegnazione in suo favore di beni determinati i quali, per la situazione giuridica in cui si

²¹ Da T. SPAGNUOLO VIGORITA, 'Exsecranda pernicies', cit., 49 nt. 20.

²² Cfr. CTh. 10.10.12.

²³ Cfr., a tale specifico riguardo, CTh. 10.10.12 e CTh. 10.10.13.

trovavano non avevano più un legittimo proprietario e pertanto sarebbero stati di spettanza del fisco.

In questo *iter* si possono distinguere due fasi delle quali, peraltro, solo la prima è imprescindibile, da un punto di vista logico oltre che giuridico.

Sulla base di un dato che appare costante, la richiesta di assegnazione dei beni da parte del privato doveva naturalmente essere rivolta all'imperatore, da cui in ogni caso promanava il provvedimento finale di assegnazione, sotto forma di *rescriptum* o di *adnotatio*. Peraltro, come è facile intuire, di fatto potevano accedere direttamente all'imperatore solo i *petitores* di rango più elevato e quelli che avevano rapporti significativi con il potere²⁴; usualmente, pertanto, deputati a ricevere la *petitio* erano gli uffici palatini territorialmente competenti in riferimento alla località dove si trovano i beni richiesti.

La *petitio* aveva una sua ragion d'essere e risultava potenzialmente accoglibile solamente in quanto i beni di cui era richiesta l'assegnazione fossero di proprietà del fisco o comunque spettassero ad esso: gli interessi del privato richiedente erano, dunque, subordinati alla necessità di accertare previamente tale situazione mediante un'inchiesta circa i presupposti giuridici di una devoluzione al fisco. Tale compito sarebbe dovuto spettare al *comes rei privatae*, ed infatti è proprio questo funzionario imperiale che risulta destinatario di numerose fra le costituzioni in tema di *petitio*; tuttavia, stando alle fonti, è per lo più il *rationalis*, funzionario

²⁴ Cfr. in tal senso A.H.M. JONES, *Il tardo impero romano (284-602 d.C.)*, II, Milano, 1973, 633 ss., 782 s., 795.

di grado minore che opera nei luoghi dove sono situate le proprietà ambite, ad accertare in concreto la situazione giuridica dei beni per cui è stata presentata la *petitio*: sarà quest'ultimo, quindi, che dovrà verificare se davvero si tratti di *bona caduca* o di *bona vacantia* o di *bona damnatorum* come condizione necessaria per stabilirne l'appartenenza non più a dei privati bensì al fisco.

Solo in tal caso, infatti, sarebbe stata possibile l'assegnazione di tali beni a dei terzi estranei. Laddove, invece, l'inchiesta esperita fosse giunta ad escludere che i beni in questione fossero inquadrabili in una delle tre situazioni menzionate, dovendosene di conseguenza escludere non solo l'appartenenza al fisco ma pure che essi potessero dichiararsi di sua spettanza, la richiesta del privato non avrebbe potuto avere che un esito negativo.

Tuttavia, anche nel caso che l'indagine si fosse conclusa in senso favorevole, la consegna al *petitor* del bene o dei beni espressamente indicati sarebbe potuta comunque, in concreto, essere ostacolata al momento dell'effettiva appropriazione dei beni da parte di questi qualora un altro soggetto ne avesse la disponibilità materiale. Poteva accadere, insomma, che qualcun altro facesse resistenza alla consegna dei beni assegnati dal fisco, opponendo una effettiva situazione di possesso, ovvero si facesse avanti vantando sui beni medesimi una propria posizione giuridica, in tal modo contestando il diritto del fisco e, *a fortiori*, il diritto degli assegnatari.

In tale evenienza, nel procedimento petitorio si avviava allora una seconda fase, soltanto eventuale, che, a differenza della prima, era di natura prettamente giurisdizionale.

È proprio alle controversie che si originano in questa seconda fase che sono per lo più dedicate le fonti a nostra disposizione in tema di *petitio*, controversie che evidentemente non dovevano essere considerate irrilevanti proprio in ragione dei complessi problemi di definizione dei diritti che esse comportavano. Con riguardo a queste gli imperatori si preoccupano ripetutamente di creare meccanismi su base temporale, imponendo termini per agire, al fine di ovviare alle situazioni conflittuali e, per i processi già avviati, di agevolarne la soluzione.

La normativa emanata appare altalenante, talvolta favorendo la posizione di chi contesta i diritti del fisco talaltra quella dei *petitores*; in ogni caso, le costituzioni imperiali lasciano intravedere come sia sentito comunque prioritario l'accertamento volto a stabilire chi abbia giusto titolo in ordine all'appartenenza dei beni. Benché, infatti, le pretese dei *possessores* venissero ad inficiare in via preliminare i diritti del fisco sui beni contesi, in quanto l'opposizione di costoro contro una assegnazione in favore di altri si fondava necessariamente sulla negazione di un possibile rapporto di tali beni con il fisco, presupposto indispensabile per la loro assegnazione a terzi estranei, ciò nonostante, nelle testimonianze pervenuteci, gli imperatori appaiono gestire queste situazioni di contrasto quasi lasciando in secondo piano gli interessi del fisco e ne trattano piuttosto come di controversie tra privati: da un lato, i privati richiedenti, i *petitores* appunto; dall'altro, i *possessores*, vale a dire altri privati che vantano più risalenti diritti e che, in nome di questi, contrastano le aspettative dei *petitores*.

4. Ragioni a fondamento dell'accoglimento della 'petitio'

I testi normativi pervenutici non consentono una individuazione precisa di singoli petitori né forniscono informazioni più dettagliate, non permettendo neanche di stabilirne l'appartenenza a una determinata categoria sociale.

Tuttavia qualche ipotesi su tale ultimo punto è possibile grazie a qualche rapido cenno che troviamo in alcune di essi ed in particolare in due testi costantiniani, CTh. 10.1.1 e CTh. 10.8.3, rispettivamente del 315 e del 326, e in uno di Costante del 348, ora in CTh. 10.14.2.

In CTh. 10.1.1 Costantino afferma, infatti: «*Si quid a fisco fuerit occupandum vel a nobis de cetero pro unius cuiusque meritis obsequiisque donandum*». Circa dieci anni dopo, egli riprende quasi la medesima immagine in CTh.10.8.3 e, pur senza parlare espressamente di *petitio* né di *petitores*, fa sicuramente riferimento ad essi quando parla di coloro «*quibus pro laboribus suis ac meritis aliquid donaverimus*».

Nella rappresentazione costantiniana, dunque, gli elementi su cui viene posto stabilmente l'accento sono, da un lato, il *donare*, dunque una assegnazione a titolo di liberalità da parte del sovrano, e dall'altro, i *merita* dei donatari in ragione dei quali si spiega la munificenza imperiale.

In una successiva *epistula*, contenuta in CTh. 10.14.2, ove pure non ricorrono i termini *petitio* o *petitor*, ma che è stata successivamente inserita nel titolo quattordicesimo del decimo libro del Teodosiano, rubricato «*Si petitionis socius sine herede defecerit*», Costanzo, ricordando i tanti che «*sibi, [...] tribui, poposcerunt*», riprende dalle immagini costantiniane

tanto il concetto dell'*obsequium* che il concetto del donativo imperiale.

La dottrina più avvertita ritiene che con tali espressioni si alluda palesemente ai funzionari imperiali: infatti, l'uso del termine *obsequium*, per di più accompagnato dalla menzione di meriti e di servigi (*labores*) resi nei confronti degli imperatori, induce a ritenere che si tratti in specie di funzionari, premiati dal sovrano appunto con l'accoglimento delle loro *petitiones*.

L'individuazione in concreto, peraltro, delle proprietà potenzialmente oggetto di tali *petitiones* era sicuramente agevolato dall'esercizio di compiti all'interno della burocrazia imperiale in quanto i funzionari, per il ruolo rivestito, potevano accedere con maggiore facilità ad informazioni sulla sorte di *bona* diventati *caduca* o *vacantia* o sull'esistenza di *bona dammatarum*²⁵.

Tale ipotesi, del resto, risulta avallata anche da altre notizie fomite da fonti storiche. In alcuni passi delle sue *Historiae*²⁶, Ammiano Marcellino, parlando dell'imperatore Costanzo e della sua paura di continui attentati, definisce i *petitores* come «*proximi et potentes in regia*», con un chiaro riferimento alla loro posizione di cortigiani e funzionari. Anche in altri brani della sua opera Ammiano riferisce come di questa prassi petitoria si giovassero i più alti esponenti

²⁵ T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Nuovi indirizzi*, cit., 78.

²⁶ Amm. 16.8.12-13. Su Ammiano, come fonte significativa per la ricostruzione giuridica e in specie della normativa imperiale, si v. M.L. NAVARRA, *Riferimenti normativi e prospettive giuspublicistiche nelle 'Res Gestae' di Ammiano Marcellino*, in *Materiali per una Palingenesi delle costituzioni tardoimperiali*, Milano, 1994.

della burocrazia imperiale, civile e militare, tra cui prefetti del pretorio, *magistri equitum*, *praepositi sacri cubiculi* e, certo non ultime, le maggiori famiglie dell'aristocrazia senatoria dell'epoca.²⁷

5. Aspetti della disciplina della 'petitio' di beni fiscali nella legislazione di Teodosio II e Valentiniano III

La politica fiscale di Teodosio II e Valentiniano III segna il definitivo tramonto della *petitio*, la cui abolizione non tarderà perciò ad arrivare.

Il primo ad affrontare la questione fu Teodosio II, in Oriente, con una costituzione del 425, presumibilmente emanata per moderare le eccessive richieste dei petitori e limitarne le pretese a favore dei diritti del fisco.

Tale disposizione statuisce l'obbligo di dividere in parti eguali fra *petitores* e fisco i *bona caduca* e *vacantia* che vengano rivendicati²⁸. Il testo è il seguente:

²⁷ In Eusebio i *proximi et potentes in regia* di cui parla Ammiano vengono qualificati come coloro a cui era affidata l'amministrazione dell'impero e che erano i principali beneficiari della munificenza imperiale: cfr. Eus., *Vita Const.* 1.9.1; 4.29.4; 4.55.2-3; 4.1.1; 4.30.1. Cfr. T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Nuovi indirizzi*, cit., 77.

²⁸ Cfr. R. DELMAIRE, *Largesses sacrées et 'res privata'. L'^xaerarium' imperial et son administration du IV au VI siècle*, Roma, 1989, 629 nt. 3; G. PROVERA, *La 'vindictio'*, cit., 188 ss., ne afferma l'applicabilità ai *bona vacantia* e ai *caduca*.

CTh. 10.10.32 (a. 425): *Petitores bonorum partiri cum aerario nostro praecipimus. Ac si quis exceptis iuris temporum possessionibus vel patrimonialibus qualitercumque aliquid ad nostrum aerarium pertinens nostrae nutu clementiae meruerit, postquam efficax quod impetraverat postulatum rei ipsius eventu constiterit, ex aequa cum aerario dividere parte non dubitet; videlicet inpensis omnibus litis et sumptibus inputatis ac petitori dein summa integra tribuendis, ut, quod pure ad quaestus eius compendiumque devenierit, in eius procul dubio societatem admittat aerarium, nullo ex bis, quae de temporibus possidentis vel aliis veteri observatione et competitionum auctoritate sunt tradita, deminuto, sed in sua omnibus stabilitate durantibus, ut in delatores quae est nihilo minus poena et, si fieri potest, acerbior exeratur. 1. Quin et index, sive vir illustris comes rei privatae is fuerit seu provinciae moderator, integritatis procul dubio erit vehemens observator, quamdiu privato iurgio aequis conflictibus decertatur. 2. Fiscis etiam advocati praecipimus vocem in suo manere silentio, nec partem aerario vindicantis admitti, priusquam iure cognitionali sententia, quam quidem praesente fiscis patrono proferri ac tractari praecipimus, petitor certissimam victoriam fuerit consecutus: etiam si lis ex transactione aut qualibet alia ratione fuerit sopita, modis omnibus suam a petitore vindicaturum aerario portionem, quamvis etiam beneficio quis speciali sibi de universitate praecaverit. Alioquin titubet in petitore perceptio, si ius suum non constet aerario.*

Al processo intrapreso per ottenere i beni assegnati a titolo di donazione (o di vendita) interviene, dunque, anche l'*advocatus fisci*, come si evince dall'espressione «*praesente fisci*

patrono)²⁹ contenuta nel secondo paragrafo della costituzione in esame³⁰; in ogni caso, ad esperire l'azione è sempre il *petitor*, come risulta chiaramente anche dalle disposizioni che vengono date affinché il fisco ottenga la parte dei beni spettantegli solamente dopo che il *petitor* abbia portato a termine vittoriosamente l'azione.

Le spese necessarie ad intraprendere e portare avanti il processo sono imputate interamente a carico del *petitor* («*inpensis omnibus litis et sumptibus imputatis*») e, nel caso in cui questi, per qualsiasi ragione, rinunci all'azione («*si lis ex transactione aut qualibet alia ratione fuerit sopita*») dovrà comunque versare all'*aerarium*³¹ l'equivalente di quanto

²⁹ Su tale espressione cfr. T. SPAGNUOLO VIGORITA, 'Praesente fisci patrono', in 'Sodalitas'. Scritti in onore di Antonio Guarino, III, Napoli, 1985, 1119 ss., che osserva come, in età Severiana, soltanto per le *causae liberales* e per la *restitutio in integrum adversus fiscum* si ha la prova dell'obbligatoria presenza dell'*advocatus fisci*. Questi interveniva, inoltre, anche in altri tipi di processo in cui il fisco era parte o in qualche modo interessato; nei processi delatori la partecipazione dell'*advocatus fisci* costituiva, invece, «normale compito del suo ufficio».

³⁰ Dubbio il senso del silenzio imposto all'*advocatus* all'inizio del par. 2 («*Fisci etiam advocati praecipimus vocem in suo manere silentio*») ed in particolare se esso segnali una sua presenza non attiva o piuttosto stia ad indicare che un suo specifico intervento a favore del fisco dovrà attendere la soluzione processuale.

³¹ Sull'utilizzo del termine *aerarium* anziché *fiscus* v. G. BOULVERT, 'Aerarium', cit., 151 ss. e bibliografia ivi citata. Boulvert osserva come in tutte le costituzioni imperiali successive al 363: «*aerarium sert à désigner l'ensemble financier relevant de l'empereur. En des textes assez nombreux, dans un meme développement et à propos de la meme situation, fiscus et aerarium ont un sens identique*» (p. 159). In generale sul punto v. anche R. ORESTANO, *Il problema*, cit., 238 ss.; l'autore rileva

questo avrebbe potuto ottenere. Restano, infine, fermi gli obblighi e le sanzioni, precedentemente statuiti, nei confronti del *delator*³².

Qualche anno dopo, nel 430, secondo quanto stabilito da CTh. 10.10.34, sempre di Teodosio II, la potente casta dei *cubicularii* imperiali³³ viene esonerata invece dall'obbligo di divisione con l'erario dei beni rivendicati:

CTh. 10.10.34 (a. 430): *Si quis ex his, qui sacro nostro cubiculo serviunt, ad petitionem caducorum ad fiscum pertinentium*

la sopravvivenza del termine *aerarium* accanto a *fiscus* sino a quando Diocleziano non dichiarerà abolita la distinzione tra province senatorie e imperiali, ma anche più tardi nel corso del IV secolo il termine *aerarium* sopravvive sia pure a indicare ormai solo «la cassa finanziaria circoscritta alla città di Roma» (p. 239).

³² L'espressione «*Quin et index, sive vir inlustris comes rei privatae is fuerit seu provinciae moderator*» è stata interpretata come indicativa della possibilità per il possessore di scegliere l'autorità competente, tra il *comes rerum privatarum* e il *provinciae moderator* cioè il governatore provinciale da H. WIELING, *Constantinische Schenkungen*, cit., 289 nt. 113.

³³ Com'è noto, i *cubicularii* esercitavano una notevole influenza a corte e ciò, ovviamente, significava potere e ricchezza: tutti coloro che desideravano un'udienza privata dell'imperatore la ottenevano grazie a loro e gran parte delle petizioni passava attraverso di loro o li vedeva in vario modo coinvolti. Ammiano narra che il *praepositus* Eusebio, approfittando delle paure di cospirazioni di Costanzo II, si sia assicurato numerosi possedimenti attraverso le petizioni all'imperatore. Che i *cubicularii* presentassero abitualmente petizioni è anche osservato da A.H.M. JONES, *Il tardo impero romano*, cit., 793 ss.

adspiraverit, cum impetrabile hmus fuerit postulatam, lege, qua pars dimidia vindicatur aerario, protinus absolvatur primoque nutu nostrae clementiae statim integro perluatur, nec laboret ad partis alterius, quae fisco videtur addicta, prorsus petitionem attingi, norma legis antea promulgatae in ceteris omnibus custodita.

Tale disposizione, come si afferma espressamente nella costituzione in esame, costituisce perciò un'eccezione a quanto statuito nel 425 dallo stesso imperatore in merito alla divisione dei beni con il fisco, prevista, appunto, da CTh. 10.10.32. La premura della cancelleria imperiale volta a ribadire la perdurante generale validità di tutte le altre disposizioni emanate in precedenza, sembra doversi ricollegare alla forte pressione che l'imperatore subisce nell'ambito della prassi petitoria da alcuni settori della società, ed in particolare dagli strati sociali più alti o da coloro che gli sono più vicini.

Il confronto tra i due testi normativi di Teodosio II, in ogni caso, mette in risalto come la deroga apportata al tenore generale di una precedente statuizione venga ad essere introdotta allo scopo di favorire interessi particolari, ai quali, evidentemente, si è disposti a sacrificare quelli del fisco.

Interessante, ai fini dell'indagine, è l'esame di due disposizioni di provenienza occidentale emanate nell'arco temporale che intercorre tra l'una e l'altra delle costituzioni appena prese in considerazione.

Già nel 426 infatti, in una *oratio ad senatum*³⁴, Valentiniano III aveva affrontato nella parte occidentale dell'impero il tema della *petitio*.

CTh. 10.10.33 (a. 426): *Nusquam calumnia perstrepet; nullus innocentium fortunarum delator occurret; stabit legitima servitutis libertatisque discretio; iura dominorum servorum non impune rebellium restitutione sancimus; patricii fori solidantes privilegia inviolabilem manere decrevimus trabeatam quietem; competitorum non tantum vitia conprimimus, sed ipsum etiam nomen abolemus. Et cetera.*

Pur se l'imperatore utilizza espressioni durissime nei confronti dei petitori, ciò però non autorizza a supporre che con questa costituzione egli intendesse abolire, quantomeno in Occidente, l'istituto della *petitio*.

A ben vedere, infatti, il testo nel suo insieme è costruito con l'intento di ristabilire l'ordine sociale, evidentemente minacciato, passando anche attraverso una sorta di ripristino della situazione propria ad ognuno, di modo che non si venga a turbare la posizione altrui. Gli aspetti toccati sono vari: dalla espressa condanna della

³⁴ Di questa *oratio ad senatum* del 426 (così definita da G. BASSANELLI SOMMARIVA, *La legge di Valentiniano III del 7 novembre 426*, in *Labeo*, 29, 1983, 284 s.) risultano nel Teodosiano solo due frammenti: il nostro CTh. 10.10.33, e CTh. 10.26.2. Come è stato rilevato dalla predetta A., il provvedimento nei suoi due frammenti denota la volontà imperiale di far «prevalere la legge contro abusi e privilegi ingiustificati, finanche all'interno della propria amministrazione».

calumnia e dei delatori al mantenimento in favore di alcuni di trattamenti privilegiati, alla riaffermata *discretio* fra libertà e schiavitù.

La norma, com'è stato osservato, appare funzionale al disegno portato avanti dalla cancelleria di Ravenna di procurarsi i favori del senato e l'appoggio di vari gruppi sociali³⁵: ed infatti, mentre, da un lato, vengono ribaditi i privilegi dei senatori, che restano esonerati dalla comparizione forzata in giudizio³⁶, dall'altro, si riconoscono gli *iura dominorum* sugli schiavi ribelli e fuggitivi.

È in questo contesto di ordine ritrovato che si colloca e va dunque intesa la condanna della *petitio*. Le dure espressioni appaiono, del resto, in linea con il tono generale della costituzione in esame, come anche con quello di molte altre costituzioni che tuonano contro fenomeni preoccupanti, come si rileva anche dall'utilizzazione del termine '*comprimo*', in linea con l'enfasi propagandistica di altri testi tardoimperiali³⁷.

Sembrebbe dunque quanto meno singolare che l'imperatore avesse lasciato scivolare in un contesto tanto variegato, quale appare il brano della costituzione, una

³⁵ F. ELIA, *Valentiniano III*, Catania, 2000, 272.

³⁶ G.B. PICCIOTTI, *Il 'patricius' nell'ultima età imperiale e nei primi regni barbarici d'Italia*, in *ASI*, 9, 1928, 11 s.; A. CHASTAGNOL, *La prefecture urbaine à Rome sous le Bas-Empire*, Paris, 1962, 380 nt. 8

³⁷ T. SPAGNUOLO VIGORITA, '*Exsecranda pernicies*', cit., 88-89: «*Comprimo*, avrà una certa fortuna nell'uso giuridico tardoantico proprio nel significato di reprimere, stroncare un comportamento illecito o riprovevole, che ha in CTh. 10.10.2 e in altri 14 dei 19 testi in cui lo incontriamo».

decisione tanto importante quale sarebbe stata quella concernente una vera e propria abolizione della *petitio*.

Del resto, tale ipotesi è smentita dallo stesso dato normativo: anche se il disprezzo per i *petitores* è espresso pienamente col condannarne non solo i *vitia*, ma perfino il nome, rimane il fatto che successive costituzioni di Teodosio, tra cui anche quella prima vista del 430, concernente il privilegio concesso ai *cubicularii*, continuano tranquillamente a regolare la prassi della *petitio*, fino alla sua vera e propria abolizione, decretata, come vedremo, da quest'ultimo imperatore soltanto nel 444.

Anche l'ipotesi per cui quanto statuito da Valentiniano potesse valere a sancire l'abolizione della *petitio* soltanto per la parte occidentale dell'impero, non potrebbe, del resto, reggere di fronte alla considerazione che il Codice Teodosiano, valido per entrambe le parti dell'impero, considera inequivocabilmente attuale la *petitio* e accoglie le costituzioni che la regolano, compresa anche questa in esame che, se davvero ne avesse sancito l'abolizione, avrebbe determinato una vera e propria incongruenza all'interno della codificazione.

Al di là delle parole di Valentiniano, cariche dell'enfasi tipica dell'epoca, appare molto più plausibile pensare allora che l'imperatore si scagli, più che contro l'istituto in sé, contro quanti, in concreto, ne approfittavano arrivando a farne quasi un mestiere³⁸.

³⁸ Un segno in tal senso potrebbe forse cogliersi nel vocabolo *competitores*, originariamente usato per indicare più soggetti che si coordinano in un *consortium* per le richieste di assegnazione.

Circa tre anni dopo, Valentiniano III torna a parlare di *petitio* in una costituzione del 429 che si occupa di aspetti prettamente processuali.

CTh. 11.30.68 (a. 429): *In privatae rei causis praeter pensionum et competitionum negotia de ceteris titulis ex appellatione a rationalis iudicio proconsulem oportet cognoscere. Salva enim nostrae reverentia maiestatis ius nobis cum privatis non dedignamur esse commune.*

Proprio il fatto che la costituzione regola una questione di competenza dimostra chiaramente, a mio avviso, che la disposizione del 426 contenuta in CTh. 10.10.33 non vada assolutamente intesa quale abolizione della prassi petitoria; in tal caso, infatti, non avrebbe avuto senso trattarne sotto il profilo delle modalità di proposizione dell'appello.

Né, in senso contrario, potrebbe deporre l'esclusione proprio dei *negotia competitionum* dalle *causae rei privatae* che l'imperatore vuole siano giudicate in secondo grado dal proconsole³⁹: se essi, infatti, fossero stati messi 'fuori legge' non avrebbe avuto senso darne conto; il che è avvalorato ulteriormente, peraltro, dal fatto che su queste continua a giudicare in primo grado il *rationalis*.

³⁹ Sul punto v. T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Aspetti e problemi del processo fiscale in età costantiniana*, in *AARC*, 11, 1997, 149 ss., in part. 164, ora in ID., *'Imperium mixtum'. Scritti scelti di diritto romano*, Napoli, 2013, 205 ss.

In Oriente, nel 435, Teodosio II, nell'ambito delle procedure da seguire rispetto a determinati tipi di beni che spettano al fisco, torna a occuparsi di *petitio* e *petitores*:

CTh. 10.8.5 (a. 435): *Si vacantia vel caduca bona delata legibus ad aerarium in Achaia perhibeantur, certi palatini electi et iure iurando obstricti mittantur, ut eorum instantia v(ir) s(pectabilis) proconsul praesente fisci patrono diligenter inquirat, cuius vacans caducumque fuerit patrimonium quantumque vel quale videatur. Et cum data reclamandi copia nullum id iure possidere vel vindicare constiterit locumque aerario factum esse tam ipsius relatione quam publicorum monumentorum fide constiterit, rerum nobis notitia intimetur, ut iussu nostro vacantia vel caduca nomine occupentur aerarii, quo petentes a nobis huiusmodi res sic demum, si ita visum fuerit, responsum legitimum mereantur: quorum petitiones, antequam res praedicto ordine procurentur, nec accipiendas nec instruendas esse censemus. Quae forma etiam in parte bonorum in una alterave re seu actione una vel etiam pluribus servetur. Nam si quid per fraudem in dispendium aerarii fuerit admissum, missi quidem executores, non vitante indignationem proconsule, parte facultatum climidia multabuntur: fisci vero patronus detrimentum, quod vitio eius fisco ingeritur, resarcire urgebitur aut si litem inprobe cuiquam intenderit, redhibitione sumptuum damnorumque cohercebitur, petitores autem bonorum omni petitionis emolumento carebunt.*

Contenuta anche nel codice di Giustiniano (C. 10.10.5), tale disposizione, indirizzata a *Hermocrates*, *comes rerum privatarum* in quell'anno nella provincia di Acaia, regola, in modo minuzioso, l'acquisizione al fisco di *bona* ritenuti *vacantia* o *caduca*.

Benché sia probabile che l'occasione che aveva indotto l'imperatore a dettare le norme in questione dovesse riguardare specificamente l'Acaia, è chiaro che quanto statuito in essa non si limitava a quel solo territorio: le regole che l'imperatore stabilisce mirano infatti, in generale, ad impedire ingiustizie nei confronti dei *possessores* e danni al fisco.

Ancora una volta si insiste sulla presenza dell'*advocatus fisci*, necessaria durante l'istruzione condotta dal proconsole della provincia e già prevista nella precedente disposizione teodosiana del 425, CTh. 10.10.32. L'occupazione dei beni può essere effettuata solo dopo il preventivo accertamento dell'inesistenza di diritti di *possessores*, ai quali deve essere garantita la possibilità di rivendicare e reclamare i beni denunciati⁴⁰; le petizioni saranno istruite ed accettate solo dopo l'occupazione dei beni da parte del fisco per ordine dell'imperatore.

Secondo alcuni autori⁴¹, sarebbero state in tal modo risolte le questioni sorte in relazione alla procedura di acquisizione. Si è già segnalato come l'incorporazione dovesse essere successiva all'allegazione del rescritto concesso al *petitor* («*post allegationem beneficij principalis*» recita nel 396 CTh. 10.9.2 dell'imperatore Onorio) e come a sua volta il rescritto dispiegasse i propri effetti solo dopo la

⁴⁰ Sul contenuto della disposizione con riferimento alla tutela possessoria v. A. BISCARDI, *Studi sulla legislazione del basso impero*, in *Studi Senesi*, 56, 1942, 308 ss.

⁴¹ H. WIELING, *Constantinische Schenkungen*, cit., 285 nt. 95.

trasmissione, direttamente all'imperatore, dell'inventario dei beni da acquisire.

Alla base di ogni *petitio* sembrerebbe, pertanto, esserci una preventiva istruzione condotta dagli uffici palatini locali e volta ad accertare, mediante la redazione di inventari, l'ammontare dei beni da acquisire e l'inesistenza di diritti sui beni da parte di terzi *possessores*.

Le sanzioni per l'inosservanza delle regole non risparmiano nessuno. In caso di danni causati al fisco *per fraudem* dai *palatini*, inviati nella provincia come *executores* per istruire la *petitio*, questi ultimi saranno puniti con una multa pari alla metà del valore dei beni («*parte facultatum dimidia*»); il *patronus fisci* risarcirà i danni cagionati al fisco «*suo vitio*» e «*si cuiquam intenderit litem improbe*» dovrà rimborsare l'intero ammontare dei danni e delle spese sostenute⁴²; infine, i *petitores*, saranno privati di qualsiasi guadagno in tal modo ottenuto («*bonorum omni petitoris emolumento carebunt*»).

Un autorevole studioso⁴³, basandosi sul confronto tra le due versioni, quella giustiniana e quella teodosiana⁴⁴, del

⁴² Dubbio il significato di questo «*intendere litem*», quasi che - contraddicendo la rappresentazione di una semplice presenza («*prasente fisci patrono*») - la promozione della controversia fosse affidata all'*advocantus fisci* anziché al petitore, come invece risulta da altre fonti; va peraltro considerato che può riferirsi alle controversie fisco/possessori, prima ancora che entrino in scena petitori.

⁴³ G. PROVERA, *La 'vindictio'*, cit., 208 nt. 21.

⁴⁴ La versione giustiniana è la seguente: C.10.10.5 (a. 435): *Si vacantia vel alio modo bona delata legibus ad aerarium perhibeantur, certi palatini electi et iure iurando obstricti mittantur, ut eorum instantia praeses*

testo della disposizione in esame, ha ritenuto che C.Th. 10.8.5 stabilisse, ai fini della procedura di occupazione da parte della *res privata* dei *bona caduca* e *vacantia*, l'intervento non del *delatar* bensì dei soli palatini affinché, inviati nelle province dove erano situati i beni, sollecitassero l'intervento del proconsole; «l'intero procedimento si svolgeva sotto la direzione di quest'ultimo, *praesente fisci patrono*, al quale spettava di promuovere, se ciò fosse stato necessario, per vincere le resistenze dei possessori, l'azione di rivendica»: di qui una sua responsabilità, tanto da esser tenuto al rimborso delle spese e al risarcimento dei danni cagionati.

Nella versione giustiniana del testo (C. 10.10.5) viene soppressa la menzione dei *caduca*⁴⁵ nella parte iniziale; su

provinciae praesente fisci patrono diligenter inquirat, cuius vacans cadensque fuerit patrimonium, quantumque vel quale videatur. 1. Et cum data reclamandi copia nullum id iure possidere vel vindicare constiterit locumque aerario factum esse tam ipsius relatione quam publicorum monumentorum fide constiterit, rerum nobis notitia intimetur, ut iussu nostro vacantia vel aliae res nomine occupentur aerarii. 2. Quae forma etiam in parte bonorum vel in una alterave re seu actione una vel etiam pluribus servetur. Nam si quid per fraudem in dispendium aerarii fuerit admissum, missi quidem executores non evitant indignationem, praeses autem facultatwn parte dimidia multabitur, fisci vero patronus detrimentum quod vitio eius fisco ingeritur risarcire urgebitur.

⁴⁵ Mentre la qualifica di *caduca* presuppone l'irrilevanza o l'inefficacia di una disposizione a favore di una persona totalmente o parzialmente priva di *capacitas*, quella di *vacantia* presuppone, invece, l'inesistenza di successori *ab antiquo* nella delazione testamentaria. La differenza tra i due tipi di beni continua a sussistere, almeno formalmente, per tutta l'età

instantia dei palatini il *praeses* della provincia (il *proconsul* nella versione teodosiana) è chiamato a condurre l'occupazione di «*vacantia vel alio modo bona delata ... ad aerarium*», sempre in presenza dell'*advocatus fisci*, che però, diversamente da quanto statuito in CTh. 10.8.5, non risulta legittimato ad esperire l'azione di rivendica fiscale, tanto che egli risponde solo dei danni cagionati al fisco e non più per aver intentato «*improbe*» una lite.

Nel diritto giustiniano, infatti, attori della nuova *vindicatio caducorum* sono, ormai, o il privato cittadino ovvero un appartenente alla *schola palatinorum* e non già l'*advocatus fisci*. Pare dunque evidente che l'azione promossa da quest'ultimo, che viene menzionata in CTh. 10.8.5, sia una vera e propria *vindicatio* fiscale, esperita *nomine fisci*, e finalizzata all'occupazione di beni spettanti al fisco; solo dopo l'occupazione da parte del fisco il *petitor* potrà, invero, ottenerne la consegna e ove, poi, l'*advocatus fisci* abbia intrapreso l'azione «*improbe*» sarà privato di ogni acquisto già effettuato.

Assai interessante è poi la sparizione dal testo, nel codice Giustiniano, di qualsiasi accenno a *petitio* e *petitores*, che erano invece rimasti all'atto dell'inserimento della costituzione nel codice Teodosiano: ciò a dimostrazione che, ben dopo che Valentiniano III aveva affermato nel 426 di volere abolire il *nomen* dei *petitores* in CTh. 10.10.33, la prassi

postclassica; scompare, anche formalmente, in età giustiniana laddove «tutte le ipotesi di invalidità testamentaria che portavano alla *caducitas* possono preludere a una vacanza di beni»: così R. ASTOLFI, *I beni vacanti*, cit., 323 ss.

petitoria venne fatta oggetto ancora di regolamentazione e dunque è da ritenersi pienamente vigente almeno fino al 438.

Nel 439 lo stesso Teodosio II torna a dettare regole in tema di *petitio* fiscale. Di fatto, Nov. Th. 17.1 pone ulteriori limiti alla prassi petitoria, anche se formalmente si apre con una immagine tutto sommato positiva di essa:

Nov. Th. 17.1 (a. 439) pr.: *Felicissimis namque imperii nostri temporibus haec nobis praecipua cura arra est, quemadmodum liberalitatibus nostris sine cuiusquam pernicie omnes possint divitiis abundare. Imperatorae quippe provisionis munus esse censemus. Ut omnes nostris dispositionibus gaudeant, nemo suis inique nudatus facultatibus defleat.*

Non si nega, dunque, che ci possano essere assegnazioni: l'importante è che tutti possano godere della munificenza imperiale e arricchirsi, senza che ne discendano danni per nessuno e senza spoliazioni inique.

Nov. Theod. 17.1 (a. 439): 1. *Quare hac perpetuo lege valitura sancimus, ut nemini liceat bona defunctorum caduca vel quamlibet rem aliam ad fiscum nostrum pertinentem vel eam quae eam parit actionem ullo modo a nostra serenitate competere, nisi annus ex die mortis defuncti excesserit vel ex quo fiscus locum habuit vel habere potuerit* 2. *Et si sacrum oraculum mansuetudinis nostrae secundum hanc legem ab aliquo fuerit impetratum, nullo modo competenti iudicio intimari, nisi prius officio productum in iudicio liberae condicionis delatorem tradiderit vel in hac alma urbe, si res ad fiscum pertinentes hic inventae fuerunt competitae, quorum interest periculo sub carceralibus vinculis observandum vel moderatori provinciae sub*

artissima custodia transmittendum. [...]. 3. Neque vero praedicti temporis praescriptionem neque delatoris concessione vel speciali adnotationis beneficio aut sacra pragmatica iussione posse convelli et, si forte quisquam, quod non credimus, huiusmodi quid per subreptionem elicuerit, id a nullo iudice admittendum esse decernimus; quod si admiserit, non modo poenae sacrilegii eum esse obnoxium, sed etiam damn, . ei, qui eius iniquitate laesus fuerit, risarcire. 4. Illud etiam pro coinmuni omnium commoditate censuimus sanciendum, ut, si ab aliquo, quicumque petitum fuerit et semel cuius interest officii instructio praecesserit, nullus id possit a nostra deinceps clementia postulare neque de eadem causa denuo fieri liceat instructionem: officio quod id permiserit decem librarum auri poena pro tali obreptione feriendo, Florenti p(arens) k(arissime) a(tque) a(mantissime).

Viene negata, dunque, la possibilità di *competere* qualsiasi bene spettante al fisco prima che sia trascorso un anno dalla morte del proprietario⁴⁶ o dal momento in cui il fisco di quei beni ha preso, o avrebbe potuto prendere, possesso («*locum habere*»). Né si potrà «*competenti iudicio intimarè*», se prima non sia stato condotto in giudizio un delatore, e necessariamente di condizione libera⁴⁷: questi, inoltre, dovrà essere trattenuto «*sub carceralibus vinculis*»⁴⁸ o mandato sotto strettissima

⁴⁶ Anche per i *bona damnatorum* era stato imposto il rispetto di un lasso di tempo determinato per la presentazione della *petitio*: in tal senso dr. CTh. 10.10.23; CTh. 10.10.29; CTh. 9.42.23.

⁴⁷ Si puniscono con pene terribili («*flammis tradi vel bestiis*») gli schiavi che abbiano osato presentarsi come delatori.

⁴⁸ Il termine *vincula* non ha nelle fonti un significato univoco (indicando talvolta l'essere in catene, altre volte il carcere). La dottrina tradizionale ha individuato nell'utilizzo dei *vincula* una

custodia al *moderator provinciae*, a seconda che i beni richiesti si trovino a Costantinopoli o in provincia.

L'intervallo di tempo da rispettare appare fondamentale: non solo non potrà superarsi la *praescriptio* in nessun caso, né con la *concessio delatoris* né tramite una *adnotatio* o una *pragmatica* imperiali, ma il giudice che vi si presti sarà colpito dalla *poena sacrilegii* e dovrà risarcire eventuali danni ai possessori.

Al fine di evitare il ripetersi di richieste di istruttorie sui medesimi beni, per tale eventualità si sanziona lo stesso *officium*, evidentemente implicato in una scorretta applicazione della prassi, con la pena di una multa di dieci libbre d'oro.

funzione preventiva e non punitiva; analogamente il carcere era definito «una misura coercitiva non trasformatasi in pena» con funzioni di costrizione a carattere temporaneo (U. BRASIELLO, *La repressione penale in diritto romano*, Napoli, 1937, 386 s., 408 ss.). Anche nella novella teodosiana è da ritenersi, in conformità a quanto sostenuto dalla dottrina sopra citata, che i due termini *carcer* e *vincula* abbiano un significato sinonimico e indichino la carcerazione preventiva, e con finalità di custodia cautelare, del *delator* su cui grava l'obbligo di comparizione in giudizio»: così A. LOVATO, *Il carcere nel diritto penale romano. Dai Severi a Giustiniano*, Bari, 1994, 21 ss. Sul tema anche Y. RIVIERE, '*Carcer et vincula? la détention publique à Rome (sous la République et le Haute Empire)*', in *Melanges d'Archéol. et d'Hist., École Française*, 106, Roma, 1994, 579 ss.

6. Nov. Th. 17.2: l'abolizione di una procedura da estirpare

Solo nel 444, Teodosio II perviene a un divieto definitivo della *petitio*, come risulta da Nov. Th. 17.2 (= C. 10.12.2).

Dopo aver configurato nel *principium*, quale compito affidato all'imperatore dalla divinità, quello di proteggere «*ab omni iniquitate*» il genere umano, nel paragrafo 1 se ne fa discendere come conseguenza la volontà di estirpare la prassi petitoria, rappresentata come un *adpetere alienas fortunas*.

Nov. Th. 17.2 (a. 444): 1. *Igitur omne semen alienas adpetendi fortunas stirpitus eruere cupientes nulli deinceps volumus petitionis rerum esse licentiam, etsi intestatus quisquam quaeve ac nullis e numero propinquorum extantibus vel uxore vel marito fati munus inpleverit et cuicumque sit condicionis aut sectae, seu quolibet titulo res caduca fuerit vel fìscalis vel in causam caduci cecederit.*

Il divieto teodosiano di petizione coinvolge ogni oggetto e ogni soggetto della prassi petitoria. Vengono espressamente esclusi dalla *petitio* tutti i beni: quale ne sia la natura che li renda *quolibet titulo* spettanti al fisco (*res caduca* o *fìscales* o *in causa caduci*)⁴⁹ e anche se sia già stata avviata la

⁴⁹ Sul punto v. S. SOLAZZI, 'In causa caduci', in *SDHI*, 6, 1940, 169, ora in *Scritti di Diritto Romano*, IV, (1938-1947), Napoli, 1996, 285 ss. A differenza delle altre costituzioni finora esaminate, che parlano sempre di *caduca*, qui ricompare il concetto classico dell'*in causa caduci*. Tali erano le disposizioni invalide già al momento della confezione del testamento, o ad ogni modo dichiarate tali

procedura in tal senso (par. 2); si salva solo la *petitio* conclusa con «*definitiva sententia*».

Parimenti si fa divieto di *petitio* (anzi con un tono fortemente imperativo si condanna perfino l'aspirarvi) a tutti i soggetti che potrebbero esservi coinvolti, privati o pubblici, compresi quanti dovrebbero predisporla per dovere d'ufficio e per i quali vengono espressamente previste severe sanzioni per il caso che non ottemperino al disposto imperiale: la *proscriptio bonorum*⁵⁰ per la burocrazia minore (*memoriales* e *palatini*), mentre i funzionari più alti, *quaestor* e *comes rerum privatarum*, incorrono nella *indignatio* dell'imperatore, e la loro punizione funge da *exemplum* per gli altri:

Nov. Th. 17.2: 3. *Nemo igitur audeat ad petitionem rerum defuncti defunctaeve, cuiscumque fortunae vel sectae sit, etsi fisco nostro locus pateat, adspirare, cum ne illis quidem, quorum actu atque officio*

prima della delazione ereditaria: ciò poteva verificarsi nel caso in cui l'istituito erede fosse già morto al momento in cui il *de cuius* redigeva il testamento senza saperlo oppure fosse morto o divenuto incapace prima della morte del testatore. Sulla nozione di *in causa caduci* v. S. SOLAZZI, 'In causa caduci', cit., 169. Sulle differenze tra *caduca* e *in causa caduci* v. anche R. ASTOLFI, *La 'Lex Iulia et Papia'*, cit., 235 ss.

⁵⁰ Sulla *proscriptio bonorum* tra i contributi più significativi si segnalano: E. WEISS, 'Proscriptio debitorum', in *RIDA*, 3, 1949, 501 ss.; L. DE SARLO, 'Missio in possessionem' e 'proscriptio', in *Studi Albertario*, 1, Milano, 1953, 475-511; U. BRASIELLO, voce 'Publicatio bonorum', cit., 584-586; ID., *La repressione*, cit., 92 ss., 105 ss., 324 ss., 344 ss.; da ultimo C. CASCIONE, 'Bonorum proscriptio apud columnam Maeniam', in *Labeo*, 42, 1996, 444 ss.

petitionum procedebat effectus, inpune liceat nostris sanctionibus adversari. Sed vir inlustris quidem cuiuscumque temporis quaestor, si oblatae petitioni subscripserit ve! etiam responsum dederit, virque inlustris c(omes) r(erum) p(rivata)rum si vel instrui permiserit vel petitionem, si qua insinuetur, admiserit indignationem nostri numinis sustinebunt ceterisque fient vindictae temeritatis exemplum. Memoriales vero, qui excipienda eiusmodi rescripta vel implenda curaverint, et palatinos, qui instruxerint vel gesta admissae petitionis ediderint, bonorum proscriptione puniri decernimus.

La *cognitio* per la rivendica di determinati beni al fisco viene delegata al *praefectus praetorio* e in caso di esito positivo, i beni ottenuti saranno divisi in parti eguali tra arca della prefettura del pretorio, *sacrae largitiones*, *res privatae*.

Nov. Th. 17.2: 4. *Plane si quem vel si quam intestato ac nullis propinquis extantibus vel uxore rnaritove diem obisse contigerit, sive eius sectae mortuus vel rnortua fuerit, ut eius bona ex divalibus sanctionibus fisci viribus vindicanda sint, seu caduca sit res vel alio titulo fiscalis ve! in causam caduci ceciderit, cuius rei cognitionem iudicio viri inlustris p(raefecto) p(retorio) specialiter delegamus, huius bona ex parte quidem tertia praetorianae praefecturae arcae, ex altera vero tertia sacris largitionibus, ex residua portione, eadem praefectura distribuite, privato vindicabuntur aerario.*

Si ribadisce il divieto di *petitio* anche per le *res civiles* e ad *ius publicum pertinentes*, stabilendo altresì la invalidità di qualsiasi provvedimento imperiale che fosse stato richiesto e risultasse però contrario alla legge promulgata (par. 5).

Nov. Th. 17.2: 5. *Pari forma res etiam civiles ad ius publicum pertinentes ab omni petitione muniendas esse censemus, scilicet nec pragmatica inssione nec sacra adnotatione vel quolibet oraculo divino vel mandatis, si cui contra hanc sanctionem nostram fuerit impetratum, quicquam roboris habere valituris.*

Non vi è dubbio che la novella 17.2 di Teodosio II rappresenti il definitivo epilogo della prassi petitoria. Gli ultimi gravi ammonimenti vanno a chi dia eventualmente suggerimenti contro il tenore della costituzione o intervenga a favore dei trasgressori di essa: questi commetterà offesa non solo contro l'imperatore ma contro la stessa divinità (par. 6).

Meno chiara appare invece l'ultima frase con cui l'imperatore conclude, quasi per inciso, questa sua affermazione espressamente rivolta al destinatario della costituzione:

Nov. Th. 17.2: 6. [...] *Scituris omnibus et suppliciis, quae contra delatores promulgatis iam constitutionibus ordinata sunt, nihil per hanc legem esse penitus inminutum, Zoile p(arens) K(arissime) a(tque) a(mantissime).*

Essa pare da intendersi nel senso che alle sanzioni previste contro il divieto di *petitio* non intenda certo accompagnarsi una minore pressione contro i delatori: evidentemente, l'imperatore voleva così fugare ogni possibile dubbio circa la sua volontà di estirpare definitivamente il fenomeno della *petitio* senza consentire la reviviscenza di

altre prassi analoghe, non meno vituperate della *petitio* fiscale e parimenti ritenute spregevoli.

In età giustiniana, tuttavia, i delatori continuano ad essere all'opera assistiti in giudizio dall'*advocatus fisci*, essendo stata loro restituita la legittimazione a promuovere *nomine fisci*, innanzi al *comes rei privatae*, la *vindicatio caducorum*.

Se Costantino aveva creduto di poter eliminare una grave piaga sociale vietando nel modo più drastico ogni forma di delazione, dopo aver trasferito all'*advocatus fisci* la legittimazione ad agire con la *vindicatio caducorum*, Giustiniano invece tornerà ad avvalersi dei delatori ritornando al regime classico della *vindicatio* e imponendo l'obbligatoria collaborazione tra *delator* ed *advocatus*, in tal modo restituendo «al cittadino la sua antica funzione di collaboratore leale ed onesto degli organi dello Stato, secondo lo spirito che aveva animato la legislazione caducaria, rendendo nel medesimo tempo possibile la punizione del *delator*, non già perché avesse violato il divieto di *deferre*, ma solo e perché la denuncia era risultata in tali ipotesi, priva di fondamento»⁵¹.

ABSTRACT

Il saggio analizza le principali caratteristiche e della *petitio* fiscale tra IV e V secolo, con specifico riferimento ai rapporti tra *petitio* e *delatio* ed agli aspetti salienti del

⁵¹ Così G. PROVERA, *La 'vindicatio'*, cit., 197 s. Per l'analisi del processo delatorio nel diritto giustiniano, v. G. PROVERA, *La 'vindicatio'*, cit., 194 ss.

procedimento petitorio. In particolare viene esaminata la disciplina della *petitio* nella legislazione imperiale del V sec. d.C. fino alla emanazione della Nov. Th. 17.2, che ne decretò l'abolizione.

The paper analyzes the main features of *petitio fiscale* between fourth and fifth centuries, with specific reference to the relationship between *petitio* and *delatio* and the most important aspects of its proceedings. In particular, it examines the discipline of *petitio* in the imperial legislation of the fifth century. A.D., until the Nov. Th. 17.2, which decreed its abolition.

FRANCESCO FASOLINO

Professore associato di Storia del diritto romano e di Diritto romano

Università degli Studi di Salerno

ffasolino@unisa.it

